

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Modifica del 10 gennaio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato al decreto del Consiglio federale del 20 ottobre 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 11

«Cauzione»

- | | |
|---------------|--------------|
| Art. 1 | Principi |
| Art. 2 | Applicazione |
| Art. 3 | Accesso |
| Art. 4 | Procedura |

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

10 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2009 6957

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

